

Allegato A)

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DELLA VITICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1) Finalità

1. Il piano provinciale relativo alla riconversione e ristrutturazione della viticoltura della Provincia Autonoma di Trento viene redatto tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione UE 2016/1150 del 15 aprile 2016 e del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017.
2. Gli obiettivi del piano di ristrutturazione e riconversione della viticoltura sono:
 - l'aumento della competitività dei produttori di uva da vino, attraverso l'adeguamento varietale ai nuovi orientamenti dei consumi, privilegiando le varietà autoctone;
 - l'adozione di sistemi di allevamento che in relazione con l'ambiente possano migliorare la qualità delle uve;
 - la scelta della varietà in funzione delle caratteristiche ambientali della zona di produzione;
 - la riduzione dei costi di produzione.
3. Il piano provinciale è valido per la campagna vitivinicola 2020/2021.

Le disposizioni previste dalla presente deliberazione provinciale devono intendersi integrative a quelle stabilite dall'Organismo Pagatore - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.).

Le circolari/istruzioni operative di A.G.E.A. sono pubblicate al seguente indirizzo:
<http://www.agea.gov.it>

2) Area dell'intervento/ zone limitate dai disciplinari di produzione vini a D.O.C. o I.G.T..

1. L'area di intervento comprende tutto il territorio della Provincia di Trento.

3) Beneficiari

1. Possono beneficiare dell'aiuto, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e/o detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento 1308/2013. Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, hanno presentato una richiesta di autorizzazione al reimpianto anche contestualmente alla domanda di aiuto e non

risultano ancora titolari della autorizzazione al reimpianto. Le autorizzazioni devono provenire da un'estirpazione aziendale.

2. Rientrano tra i beneficiari:
 - imprenditori agricoli singoli e associati;
 - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
 - cooperative agricole che conducono i propri vigneti.
3. I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi. L'aiuto è erogato da AGEA, direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e provinciali vigenti in materia di potenziale viticolo.

4) Modalità tecniche

1. Le varietà di uve da vino ammissibili all'aiuto sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e in osservazione classificate dalla Provincia Autonoma di Trento in conformità all'Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002 .
2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.
3. Il numero minimo di ceppi per ettaro è pari a 3.800 per la spalliera (archetto, cordone speronato, guyot) e pari a 2.500 per la pergola in tutte le sue varianti.
4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale e ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

5) Superficie minima, massima e deroga

1. La superficie minima oggetto dell'aiuto per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è determinata considerando i seguenti aspetti caratterizzanti della vitivinicoltura provinciale quale viticoltura di montagna:
 - una produzione caratterizzata da accentuato frazionamento fondiario;
 - i limiti orografici propri del bacino viticolo provinciale;
 - le dimensioni ridotte delle aziende con presenza di piccoli coltivatori;
 - la ridotta dimensione delle particelle fondiarie.
2. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento per tutto il bacino provinciale è di 0,20 ettari.
3. La superficie minima può essere costituita dalla somma di più unità vitate o parti di esse, anche insistenti su particelle diverse.
4. La superficie massima oggetto di aiuto non potrà essere superiore a 6 ettari.

5. Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 44, comma 1) del Regolamento di esecuzione laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

6) Azioni ammissibili

1. Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto le operazioni di riconversione e ristrutturazione che riguardano i seguenti interventi:
 - a) la riconversione varietale che consiste:
 - a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 - b) la ristrutturazione che consiste:
 - b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 - b2) nel reimpianto di vigneto: è l'impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto d'impianto. In questo caso l'aumento di ceppi per ettaro deve essere almeno del 20%.
2. Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
 - utilizzando un'autorizzazione in suo possesso in corso di validità purchè sia proveniente da un'estirpazione di una superficie aziendale;
 - estirpando un vigneto e acquisendo la relativa autorizzazione al reimpianto. ; Oltre al impianto di barbatelle e possibile al fine di garantire un adeguato sviluppo radicale, in zone con poca disponibilità di risorse idriche o in terreni difficili è ammesso l'innesto in campo partendo dal portainnesto;
3. Ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino, secondo la stessa forma di allevamento della vite o sesto d'impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
4. Non sono ammessi ad aiuti interventi che non prevedano la rimozione delle strutture di sostegno preesistenti. Nel caso di cambio del sistema di allevamento è ammesso il solo passaggio da una forma orizzontale a verticale e viceversa, (rimane quindi escluso a titolo di esempio il passaggio da pergola doppia a semplice)

7) Modalità di presentazione delle domande, periodo di realizzazione e documentazione da allegare

1. Possono essere presentate le seguenti tipologie di domanda:
 - domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo;
 - domanda di variante;
 - domanda di pagamento a saldo.

Le domande, per beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono presentate all'Organismo Pagatore competente, secondo le tempistiche, le modalità e gli elementi stabiliti dalla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) - Coordinamento e dall'Organismo Pagatore competente.

2. Le modalità applicative della misura, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da A.G.E.A. Coordinamento e dall'Organismo Pagatore competente.
3. il conduttore deve indicare, allegando apposita indicazione alla domanda, se intende realizzare direttamente dei lavori in economia, questo ai fini del calcolo dell'ammissibilità.
4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale viene presentata la domanda di sostegno, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario/comproprietario.

8) Definizione del sostegno

1. Il sostegno ai costi di ristrutturazione e di riconversione può essere erogato nelle forme seguenti :
 - a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
 - b) aiuto ai costi di ristrutturazione e riconversione.
2. La compensazione per le perdite di reddito di cui alla lettera a) del punto 1 non può superare l'importo massimo di 2.000 euro ad ettaro, calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del Mipaaf dell'8 marzo 2010 n. 2862. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora l'intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto rilasciate nelle campagne precedenti e ancora in corso di validità.
3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera b) del punto 1 è erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dell'Allegato B, fino al raggiungimento di un importo massimo di contributo pari a 13.000 euro ad ettaro. Sono ammessi eventuali lavori effettuati in economia pertinenti alle opere di ristrutturazione e riconversione e comunque nel limite massimo del 30% di quanto stabilito dall'allegato B. In ogni caso l'aiuto elargito per i lavori in economia non può essere superiore all'aiuto erogato per le altre voci di spesa.

4. L'impianto del vigneto dovrà essere completato, secondo la tipologia indicata nella domanda, entro la scadenza prevista dall'Organismo Pagatore.
5. Il contributo viene disposto sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto complessivo del prezzario riportato nell'allegato B secondo i livelli di aiuto di seguito specificati:
 - per i vigneti ristrutturati/riconvertiti a seguito del possesso di un'autorizzazione, il sostegno è corrisposto fino al raggiungimento di un importo massimo di 11.000,00 Euro ad ettaro;
 - per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il sostegno corrisposto viene aumentato fino ad un massimo di 2.000,00 Euro ad ettaro in relazione ai costi dell'estirpazione del vigneto;
 - l'indennizzo per i mancati redditi è corrisposto nella misura pari a 2.000,00 Euro ad ettaro per una sola annualità.
6. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, considerati anche i maggiori costi, gli importi del sostegno di cui al punto precedente sono elevati per le superfici coltivate a vigneto che in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo, integrato sul Sistema informativo Agricolo Provinciale (S.I.A.P.), hanno pendenza media del terreno superiore al 30%.

Viene disposto il pagamento di importi massimi secondo i livelli di aiuto di seguito specificati:

- per i vigneti ristrutturati/riconvertiti a seguito del possesso di un'autorizzazione, il sostegno è corrisposto fino al raggiungimento di un importo massimo di 15.000,00 Euro ad ettaro;
 - per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il sostegno corrisposto viene aumentato fino ad un massimo di 2.000,00 Euro ad ettaro in relazione ai costi dell'estirpazione del vigneto;
 - l'indennizzo per i mancati redditi è corrisposto nella misura pari a 2.000,00 Euro ad ettaro per una sola annualità.
7. I soggetti che beneficiano dell'aiuto di cui al punto precedente, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.
 8. Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, ad esclusione delle operazioni di estirpazione che possono essere svolte a decorrere dalla data stabilita da AGEA per consentire l'effettuazione dei controlli precedenti l'estirpazione stessa. Qualora la domanda d'aiuto non risulti finanziabile, le eventuali spese del richiedente sono a suo totale carico.

9) Priorità

1. Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio riferito alle caratteristiche del vigneto:

Criterio: produzioni specifiche/tipiche e o certificate di cui all'allegato C1 del PSN vino:

ubicazione del vigneto in zone doc;	punteggio 10
-------------------------------------	--------------

Criterio: particolari situazioni aziendali di cui all'allegato C1 del PSN vino:

progetti di ristrutturazione/riconversione riguardanti terreni situati tutti in zone doc: - aventi un'altitudine media di almeno 500 metri, con esclusione degli altipiani; - terrazzate;	punteggio 30
---	--------------

Criterio: produzioni specifiche/tipiche e o certificate di cui all'allegato C1 del PSN vino:

per le seguenti varietà autoctone e/o distintive, collocate in zone definite:	punteggio 20 (precisazione: punteggio 20 anche nel caso di più varietà impiantate)
- <u>Lagrein</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": - terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e ad un'altitudine non superiore ai 400 metri s.l.m.;	
- <u>Marzemino</u> nella zona di produzione prevista del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": - terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 metri s.l.m., - sottozona Isera e Ziresi;	
- <u>Rebo</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": - terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 metri s.l.m.;	
- <u>Teroldego</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Teroldego Rotaliano";	
- <u>Schiave</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lago di Caldaro;	
- <u>Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Meunier</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Trento posti ad un altitudine superiore ai 250 metri	

s.l.m.;
- <u>Muller Thurgau</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": - terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti ad un'altitudine non inferiore a 350 metri s.l.m.;
- <u>Nosiola</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": - zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 500 metri di quota;
- <u>Pinot grigio</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": - terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti ad un'altitudine non superiore ai 450 metri s.l.m.;
- <u>Traminer</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": - zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 450 metri s.l.m.;
- <u>Moscato giallo</u> nella zona di produzione prevista del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": - zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 metri di quota, - sottozona Castel Beseno;
- <u>Moscato rosa</u> nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino Superiore": - nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 metri s.l.m..

2. I requisiti di priorità devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda e i punteggi di cui sopra vengono assegnati solo qualora tutto l'impianto da realizzare possieda le caratteristiche richieste per l'attribuzione del punteggio stesso con l'eccezioni sopracitate. Il punteggio assegnato alla domanda è dato dalla somma dei punteggi attribuiti. L'amministrazione procederà al controllo dei punteggi richiesti, non saranno attribuiti punteggi non richiesti in domanda.
3. Sono ammesse all'aiuto le domande inserite nella graduatoria predisposta nel rispetto delle priorità previste, fino al raggiungimento delle risorse assegnate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Provincia Autonoma di Trento con punteggio uguale o superiore a 10.
4. A parità di punteggio è data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante (si considera unicamente il legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda).

10) Pagamento dell'aiuto

1. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore competente direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e provinciali in materia di potenziale viticolo.
2. Il sostegno è pagato unicamente a fideiussione con pagamento anticipato del sostegno, secondo la tempistica definita con circolari/istruzioni operative di Agea, per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso presentando una domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo e a seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fideiussione pari al 110% del valore dell'anticipo.
3. Nel caso in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno verranno applicati recuperi e penalità secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 1411/2017 e dalle circolari/istruzioni operative di Agea.
4. La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata dal soggetto beneficiario dell'aiuto entro i termini previsti dalle circolari dell'Organismo medesimo, con allegata la documentazione prevista dalle circolari AGEA ed in particolare dovrà essere prodotta:
 - la planimetria del vigneto comprensiva dei riferimenti catastali o estratto mappa con evidenziata la parte di superficie occupata dal vigneto;
 - il prospetto consuntivo delle opere realizzate, dettagliando in maniera puntuale i lavori eseguiti;
 - le fatture di acquisto delle barbatelle devono riportare quanto previsto dalle circolari di Agea e devono essere munite del relativo certificato fitosanitario o dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal vivaista che attesti che il materiale vivaistico è stato prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
 - le fatture inerenti a ogni altro materiale eventualmente acquistato per la realizzazione del vigneto devono riportare quanto previsto dalle circolari AGEA. In ogni caso il beneficiario è tenuto a rendere disponibili le fatture per la relativa vidimazione e a conservarle per 5 anni. Le fatture devono essere debitamente pagate attraverso l'emissione di un titolo di pagamento;
 - la rendicontazione finale delle spese sostenute.

5. Le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite:

- bonifico e/o
- R.I.B.A.,

collegati al conto corrente indicato nella domanda di pagamento (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura).

Non sono ammessi pagamenti in contanti e con assegni.

6. L'aiuto previsto non potrà comunque superare il 50% della somma totale dei lavori dichiarati e delle spese di acquisto dei materiali debitamente documentate. Non è ammesso a contributo materiale usato o di recupero, che comunque può essere utilizzato purché sia funzionale all'impianto.
7. L'irrigazione, intesa esclusivamente in termini fisiologici di soccorso, e non come tecnica di forzatura, è comunque esclusa dal calcolo di finanziamento concedibile.

L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni operative di Agea.

11) Vincoli

1. Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa in vigore, devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno cinque anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio". Nel caso di sopraggiunte crisi di mercato o altre cause non preventivabili, previa segnalazione alla Provincia Autonoma di Trento, è possibile l'estirpazione e il conseguente reimpianto a spese del richiedente di qualsiasi superficie finanziata ai sensi dei Regolamenti comunitari, sulla stessa particella e per la medesima superficie di una varietà idonea per la Provincia Autonoma di Trento, e conseguente trasferimento del vincolo per gli anni mancanti al nuovo vigneto.
2. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1, fatte salve le deroghe sopraccitate ed eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate al beneficiario, con la maggiorazione degli interessi al

saggio dell'interesse legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

12) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione si fa rinvio al Decreto ministeriale, alle disposizioni definite da AGEA, nonché alla regolamentazione dell'Unione Europea.